

**OGGETTO: Assegnazione provvisoria alla signora SENE MARIANE alloggio sub. 3 interno a Villa Montini (p.ed. 484).**

## **PREMESSE**

Sulla p.ed. 54 - ora p.ed. 484 -, in C.C. Denno, denominata Villa Montini, sono stati ricavati n. 8 alloggi avvalendosi del finanziamento provinciale di cui all'art. 5 della L.P. 16/90 sull'edilizia anziani. I lavori di ricostruzione dell'immobile sono stati portati a termine nel novembre 1999, dopodichè si è provveduto all'arredo dei locali, e al 1° gennaio 2000 gli alloggi erano disponibili per l'uso.

Con delibera nr. 24 dd. 5/11/2014 il Consiglio ha approvato il nuovo Regolamento di gestione della predetta struttura, a seguito della scadenza dei vincoli discendenti dal finanziamento di cui sopra. Detto Regolamento disciplina all'art. 4 le ASSEGNAZIONI PROVVISORIE IN DEROGA AI REQUISITI, le assegnazioni in genere competono alla Giunta comunale.

La signora SENE MARIANE, residente a Denno dal settembre 2013, in data 16/05/2016 prot. nr. 1930, su suggerimento dei servizi sociali della Comunità della Valle di Non, ha presentato domanda per usufruire di un alloggio interno a Villa Montini, per sé e per la figlia minore Seck Sopp nt. 2005. La domanda è stata seguita dalla relazione dell'Assistente sociale, che segue la signora e il nucleo di appartenenza, depositata in atti, a supporto dell'accoglimento della domanda stessa data la particolare situazione familiare. Nella relazione si precisa che la richiedente grazie all'aiuto della Comunità per l'inserimento nel mondo del lavoro, dovrebbe essere in grado di occuparsi autonomamente del pagamento del canone.

La richiedente non dispone dei requisiti previsti dal Regolamento comunale per l'assegnazione definitiva. E' stata in ogni caso sentita la Commissione consiliare appositamente costituita con delibera del Consiglio comunale nr. 19 dd. 17 giugno 2015. La Commissione convocata in data 9 giugno scorso, si è pronunciata favorevolmente sulla richiesta, tenuto conto del numero di alloggi liberi (nr. 3 su 8), e del tentativo perseguito dai servizi sociali di ricomporre, creando un distacco temporaneo, il nucleo familiare, ha espresso parere favorevole alla concessione dell'alloggio a titolo provvisorio per il periodo di un anno come ammesso dall'art. 4 (Assegnazione provvisoria in deroga), comma 2 del Regolamento. Le condizioni economiche sono quelle previste dall'art. 7 del Regolamento. Qualora l'assegnataria non sia in grado di far fronte all'impegno economico nei confronti del Comune, sarà richiesto alla Comunità che si è resa disponibile, di intervenire in sua vece.

L'alloggio da assegnare, a piano terra, è l'alloggio contraddistinto catastalmente dal sub.3. Esso si compone di 2,5 vani, di circa 40 mq. adatto per dimensioni, ubicazione e tipologia, ad ospitare solo in via transitoria, una famiglia composta da 2 persone.

Il canone, tenuto conto delle condizioni reddituali dell'assegnataria, è fissato in €uro 123,70 oltre alle spese da versare in via anticipata e salvo conguaglio come da deliberazione della Giunta comunale n. 16/2000 (stimati €uro 72,30 per gli alloggi singoli) fino a nuove modalità di riparto della spesa, per complessivi €uro 196,00.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Tutto ciò premesso;

Convenuto di accogliere in via del tutto eccezionale e per le ragioni esposte in premessa, la domanda della signora Sene Mariane con la figlia, di alloggiare all'interno dell'edificio comunale contraddistinto dalla p.ed. 484 sub. 3 in Via C. Battisti, in via transitoria per un anno a partire dal prossimo 16 luglio e quindi fino al 15/07/2017, alle condizioni di cui in precedenza; resta inteso che la medesima assegnataria, dovrà attivarsi ed impegnarsi a pagare l'affitto, ed astenersi dall'ospitare nell'appartamento altri familiari;

Vista la Legge 392/1978 con particolare riguardo all'art. 1 comma 2 "locazioni stipulate per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria";

Accertato che gli introiti a titolo di canone saranno introitati al cap. 490 (E) risorsa 3020950 e per spese condominiali al cap. 732 (E) risorsa 3051300, del bilancio di previsione in corso e successivi;

Visto il Piano di gestione per l'esercizio 2016 approvato con delibera giuntale n. 19 dd. 5.04.2016, immediatamente eseguibile;

Visto il Tullrroc approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Visti ai sensi dell'art. 81 dell'appena citato Tullrroc, i preventivi pareri di regolarità tecnico/amministrativa e contabile espressi rispettivamente dal Segretario comunale e dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei termini di legge,

## DELIBERA

1. **di mettere a disposizione** in via transitoria per le esigenze meglio descritte in premessa, con decorrenza 16 luglio 2016 sino al 15 luglio 2017, l'alloggio contraddistinto catastalmente dalla p.ed. 484 sub. 3 in C.C. Denno, all'interno dell'edificio comunale "Villa Montini" in Via Battisti n. 20 (piano terra), alla persona sottogeneralizzata:  
- *SENE MARIANE nt. 24.12.1972 in Senegal e attualmente residente a Denno, Via SS. Gervasio e Protasio nr 52;*
2. **di sottoscrivere** con la suddetta, l'atto di locazione dell'alloggio, a firma per il Comune del Segretario comunale, secondo l' allegato schema, all'interno del quale viene riportata la misura del canone (€uro 123,70) e delle spese condominiali (€ 72,30) dovute mensilmente e specificate in premessa;
3. **di precisare** che il canone determinato ai sensi del Regolamento comunale di gestione di Villa Montini (art. 7), verrà introitato al cap. 490, risorsa 3020950, e le spese condominiali al cap. 732, risorsa 3051300 dell'Entrata del bilancio di previsione corrente e successivi;
4. **di dare evidenza**, ai sensi dell'art. 4 della L.P. n. 23/92, che avverso la presente deliberazione, esecutiva a pubblicazione avvenuta, sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52, L.R. 1/1993, art. 73 L.R. 3/1994 e art. 12 L.R. 10/1998;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale al T.A.R entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 104/2010.